

IL VESCOVO, GIUDICE NEL PROCESSO *BREVIOR*

Alcune necessarie premesse:

Questo intervento ha un ambito ben circoscritto, quello di affrontare le problematiche tecnico-pratiche del ruolo del Vescovo nel processo *brevior*.

Non ci soffermeremo quindi sugli aspetti generali di carattere dottrinale e teorico (come il rivalutato ruolo del Vescovo in qualità di giudice proprio e il valore processuale della procedura *brevior*, solo per citarne alcuni) per i quali dovremmo avere un maggior spazio e nemmeno su altri aspetti, seppur molto importanti come l'istruttoria della causa.

Come sappiamo, l'intervento riformatore ha lasciato molte questioni aperte che allo stato attuale non hanno una soluzione univoca, in quanto siamo appena all'alba della riforma; gli studi sono pochi e limitati, la prassi e la giurisprudenza praticamente inesistenti essendo ancora pochissimi, da quanto sono a conoscenza, in tutta Italia i procedimenti *brevior* e quasi tutti appena all'inizio.

IL PRIMO RUOLO ALLA FONTE

Nel *Motu Proprio* si sottolineano le responsabilità che derivano dal rivalutato ruolo giudiziario del Vescovo, in particolare se ne sottolineano due:

- 1) L'interesse diretto nell'amministrazione della giustizia, che il MIDI cita a proposito di tutta l'attività giudiziaria e non solo in relazione all'intervento nel processo breve.
- 2) L'attenzione ad evitare il lassismo nell'amministrazione della giustizia, preoccupazione citata nel MIDI al n. II delle premesse relativamente alla questione del giudice monocratico, ma che certamente vale anche per il *brevior* (anche qui il giudice è monocratico!). Questo si ricollega a quanto scritto al n. IV delle premesse del MIDI sul dovere di vigilanza del Vescovo affinché non venga messo a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio. Ciò significa che la prima attenzione che il Vescovo deve porre deve essere rivolta al proprio intervento nel processo. Bisogna ricordare infatti che lo scopo della procedura di nullità è accertare la verità del sacramento: solo così si potrà fare il vero bene della persona.

Da questa responsabilità diretta conseguono diverse conseguenze concrete che accenno solamente, dovendo essere oggetto di altri interventi:

- Il Vescovo non può disinteressarsi dello strumento processuale e del luogo concreto in cui si esercita, cioè il Tribunale, sia esso diocesano o interdiocesano; deve quindi

- predisporre, stante il principio di prossimità valido soprattutto per il processo *brevior*, locali attrezzati nella Curia diocesana per poter svolgere in modo adeguato le istruttorie.
- Deve inoltre preoccuparsi di avere persone preparate e titolate (vale sempre il can. 1421 § 3 del C.I.C.) che collaborino con il Tribunale Regionale e facciano esperienza per potere svolgere le istruttorie in diocesi quando è possibile (art. 16 delle regole procedurali del MIDI) o almeno per fare da assessore. È evidente che il compito di istruttore, che nel processo breve è ancora più delicato che in quello ordinario, dovrebbe essere svolto da una persona che possa avere esperienza in esso.

Una parola in più va detta proprio sulla figura dell'assessore, già prevista nell'ordinamento (al can. 1424 del C.I.C.) per i giudizi del giudice unico (monocratico), giudice che prima della riforma non aveva competenza per le cause di nullità matrimoniale (ex can. 1425 n. 1 del C.I.C., fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 30 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*), a cui ora invece si possono affidare, a determinate condizioni, anche queste cause (can. 1671 § 4 del MIDI). Per il processo *brevior* la figura dell'assessore, diversamente dal processo presso il giudice unico, appare obbligatoria, per cui rimane ancor più necessaria la predisposizione di un "albo" di assessori, approvati dal Vescovo, a cui il Vicario giudiziale possa attingere per la nomina quando stabilisce di procedere con il processo *brevior* (can. 1685 del MIDI). Si dovranno seguire per fare questo elenco le indicazioni del can. 1673 § 4 del MIDI: "*vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane*", criteri in realtà assai labili; si deve sottolineare quanto sarebbe importante la presenza in questo "albo" di psicologi o psicoterapeuti per l'esame delle cause ex can. 1095 o di medici nelle cause di impotenza, che possano aiutare il Vescovo a valutare adeguatamente la documentazione medica e specialistica presente agli atti.

IL RUOLO NEL PROCESSO: LA DECISIONE

Lo studio della causa

Nel riformato can. 1687 del MIDI al § 1 si dice che il Vescovo, ricevuti gli atti istruttori *collatis consiliis cum instructore et assessore*, emetta la sua decisione. Il Vescovo interviene quindi al momento della decisione.

Dal tenore del canone si evince che tale consultazione è necessaria, obbligatoria, anche se non è specificato quale sarebbe la conseguenza giuridica della sua omissione; il canone non determina poi la modalità di tale consultazione (orale, scritta, singolare, collegiale). Personalmente riterrei, con altri studiosi più autorevoli di me, opportuna e necessaria la forma scritta, sia per l'istruttore che per l'assessore, e questo per diversi motivi:

- Innanzitutto perché uno scritto, una sorta di relazione del giudice istruttore (come è previsto per altri procedimenti come la dispensa per *rato et non consummato* e la dispensa in *favorem fidei* in cui il Vescovo interviene in prima persona) dà la possibilità di esporre con maggiore chiarezza e ampiezza tutte le eventuali problematiche della causa al Vescovo e allo stesso di avere uno strumento concreto a disposizione per la lettura degli atti. Questo non esclude certamente che il Vescovo possa chiedere anche

oralmente spiegazioni e approfondimenti o, ancor meglio, che si presenti lo scritto personalmente al vescovo per poterlo esporre nel modo migliore ed eventualmente discuterlo, singolarmente o collegialmente, fermo restando che la decisione è del Vescovo stesso. Quello che conta, al di là delle modalità concrete è che il Vescovo possa e debba trovare il tempo e la tranquillità sufficienti per potere studiare in modo conveniente la causa, per potersi fare un giudizio personale secondo coscienza e dare una equa sentenza.

D'altra parte nello stesso testo di riforma sono previsti degli interventi scritti, quelli del Difensore del Vincolo (altrettanto importanti per il processo di convincimento del giudice) ed eventualmente delle parti: a proposito del primo bisogna sottolineare la sua necessità come emerge dal tenore del can. 1687 del MIDI sopracitato e dall'insieme della normativa processuale; il Difensore del Vincolo deve essere messo in grado di conoscere tutti gli atti per potere fare il suo intervento.

- Tenendo presente che, in teoria, dovrebbe essere il Vescovo stesso a stendere la sentenza (can. 1610 § 1 del C.I.C.), la forma scritta del *consilium* diventa importantissima per l'aiuto alla stesura della sentenza stessa. Su questo punto si potrebbe fare un'ampia riflessione che sintetizzo in questi termini: non è certamente escluso, anzi può essere anche opportuno, che il Vescovo si faccia aiutare nella stesura della sentenza, ma andrebbe contro la lettera e lo spirito della riforma se la delegasse totalmente ad altri limitandosi semplicemente a sottoscriverla, perché è una decisione che deve essere frutto del suo convincimento personale in quanto giudice e pastore.
- Per ultimo, la forma scritta, rimanendo agli atti, inoltre sarebbe d'aiuto nell'eventuale procedimento di appello al Vescovo competente.

Un'ulteriore precisazione: il canone parla di "*consilii*", il che vuol dire che l'intervento dell'istruttore e dell'assessore non sono solo mere relazioni tecniche, ma debbano esprimere un vero parere sul merito della causa, evidentemente non vincolante giuridicamente per il Vescovo, ma certamente fondamentale per il suo giudizio.

La decisione della causa

Veniamo all'aspetto più delicato del ruolo del Vescovo: la decisione della causa.

É appena il caso di riaffermare che, essendo il procedimento *brevior* un processo e il Vescovo operando come giudice, la decisione è una sentenza, come è ribadito nel testo del Motu Proprio, con alcune differenze che cercheremo di coordinare con l'insieme della legislazione canonica, perché, come ben sappiamo, quello che non è stato innovato non è abolito (cann. 20-21) e valendo sempre la norma generale ripresa nel MIDI al can. 1691 § 3 per cui si applicano al processo matrimoniale le norme del processo contenzioso ordinario quando non ci siano norme specifiche.

Innanzitutto bisogna precisare che il Vescovo non dà sentenze negative: dice il can. 1687 § 1 del MIDI che qualora il Vescovo non raggiunga la certezza morale della nullità rimette la causa al processo ordinario ma, purtroppo, non viene detto con quale strumento: rimanda semplicemente gli atti, emette una semplice ordinanza o è necessario un vero decreto formale?

Anche se tale decisione non è appellabile ritengo che la forma scritta, in cui si dia comunque, come previsto per i decreti decisori (e questo è un provvedimento decisorio), anche se sommariamente, una motivazione della decisione sia in ogni caso necessaria per non farla apparire del tutto arbitraria e eventualmente anche per dare delle indicazioni (certamente non vincolanti, ma autorevoli anche perché basate sui pareri dell'istruttore e dell'assessore) su aspetti della causa che appaiono da approfondire. La tesi del decreto vero e proprio potrebbe trovare sostegno nell'analogia con il decreto di reiezione dell'appello.

Venendo alla sentenza vera e propria, nel *Motu Proprio* è citata nel can. 1687 e all'art. 20 delle regole procedurali. Affrontiamo le questioni più importanti.

La prima questione è quella dei **criteri per emanare la sentenza**: viene opportunamente ribadito al sopracitato canone il principio fondamentale secondo cui per dichiarare la nullità è necessaria la certezza morale della stessa (già prevista nel can. 1608 del C.I.C., confermando anche la presunzione del can. 1060 sulla validità del matrimonio) e all'art. 20 viene ricordato che cosa intenda la consolidata dottrina della Chiesa per certezza morale.

Ci si deve domandare a questo punto: da cosa si ricava la certezza morale? Non ci si può che riferire a quanto previsto nel can. 1608 § 1, secondo cui il giudice deve attingere tale certezza *ex actis et probatis*, cioè da tutto ciò che è emerso del processo e non da elementi estranei ad esso o da considerazioni extraprocessuali, seppur animate da buone intenzioni. Le prove poi, come dice il § 2 dello stesso canone, devono essere valutate secondo coscienza, ma sulla base dei criteri previsti dalla legge.

La seconda questione riguarda la **forma e i contenuti della sentenza**: la forma è evidentemente quella scritta, che secondo il par. 2 dell'art. 20 deve esporre *breviter et concinne* i motivi della decisione. Le due indicazioni devono essere lette insieme: *breviter* vuole dire che non ci si deve perdere nei particolari non essenziali o in disquisizioni teoriche (d'altra parte andava già in questo senso la disposizione dell'art. 254 §1 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, dove si diceva che la sentenza non deve eccedere né in concisione né in prolissità) ed è consequenziale al fatto che comunque le prove devono essere evidenti per poter arrivare alla procedura *brevior*; *concinne* è tradotto nella versione presente sul sito del Vaticano con “*in maniera ordinata*”, ma ha un significato certamente più forte di un ordine stilistico. Si deve intendere che la brevità della motivazione non impedisca di comprendere i passaggi logici che hanno portato alla decisione, per cui valgono i criteri esposti nel § 1 dell'art. 254 della DC: (la sentenza) “*deve essere chiara nell'esposizione delle motivazioni sia in diritto che in fatto, ed essere fondata sugli atti e su quanto è stato dimostrato, in modo da far comprendere attraverso quale percorso logico i giudici siano giunti alla decisione, e in qual modo abbiano applicato la legge alle circostanze di fatto*”. Questo è necessario non solo perché la sentenza sia espressione di giustizia e non di arbitrarità, ma anche perché il Difensore del Vincolo o anche una parte (non è escluso) possa fare appello. La sentenza deve essere sottoscritta dal Vescovo e dal notaio (art. 20 § 1 delle regole procedurali), che, stante la competenza generale mantenuta al Tribunale Regionale dai Vescovi del Piemonte, non può essere che un notaio dello stesso Tribunale.

Per gli altri contenuti formali rimangono valide le disposizioni del can. 1611 e 1612 del C.I.C., con due particolari attenzioni: il n.1 del can. 1611 dispone che la sentenza debba dare risposta ai singoli dubbi e quindi se è presentata una causa per più capi di nullità si deve dare risposta motivata a ogni singolo capo deciso affermativamente. Si pone a questo punto la

problematica di un'eventuale sentenza parziale, cioè che decida solo per alcuni capi e non per altri, una possibilità che non può essere certamente esclusa. Per i capi non decisi affermativamente sembrerebbe, visto che il Vescovo non dà sentenze negative, non essere necessaria una motivazione, il problema è che tali capi da una parte non possono essere rinviati all'esame ordinario, essendoci già una sentenza affermativa, ma dall'altro potrebbero essere oggetto di appello e a questo punto ci si chiede come fare appello se non si conoscono le ragioni della decisione. È una questione aperta, ma personalmente propenderei per l'opportunità di una motivazione per tutti i capi.

La seconda riflessione discende dal n. 2 dello stesso can. 1611 in cui si dice che la sentenza determini gli obblighi delle parti sorti dal giudizio, norma che nel processo matrimoniale si concretizza al § 1 del can. 1682 del MIDI, dove si parla dell'ammonizione riguardo gli obblighi morali reciproci e verso la prole; queste disposizioni assumono grande importanza in una visione del processo di nullità che vuole essere maggiormente pastorale e si collega con la necessità che il procedimento di nullità sia solo un passaggio nell'avvicinarsi al nuovo matrimonio. La seconda precisazione collegata a questa disposizione è che anche nella sentenza del processo *brevior* deve essere stabilito l'eventuale divieto di contrarre nuove nozze, come disposto nell'art. 251 § 1 e 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*.

L'attenzione al contenuto e alla forma della sentenza è necessaria anche per evitare un'eventuale querela di nullità ex can. 1622 del C.I.C. (argomento che però ci porterebbe lontano).

La terza questione riguarda gli **atti successivi alla decisione**: il *Motu Proprio*, nel testo italiano, afferma che si lascia alla prudenza del Vescovo (art. 20 § 1 delle regole procedurali) di stabilire la modalità della promulgazione; ora, questa non è la traduzione più esatta del termine originario *pronuntiatio*: si dovrebbe parlare infatti di 'pronuncia' (come nella traduzione italiana del C.I.C. al can. 1608) e non di 'promulgazione', che è un termine non presente nel Codice in relazione alla sentenza e che nel diritto viene riferito alla legge o ad un altro provvedimento generale.

La pronuncia/promulgazione di cui si tratta è relativa alla modalità con cui viene emessa, cioè espressa pubblicamente la decisione nel suo dispositivo, e non alla messa a disposizione delle parti della sentenza stessa (intesa nel suo insieme e non nel suo esito). Questa riguarda la pubblicazione di cui si parla ai cann. 1614 e 1615 del C.I.C. e che appaiono il riferimento del riformato can. 1687 § 2 in cui si parla di **notifica** che deve essere fatta, con il testo integrale della sentenza, "al più presto", modalità che nell'art. 20 delle regole procedurali viene specificata come "*ordinariamente entro un mese dalla decisione*". Per il criterio esplicativo di questo "ordinariamente" è d'obbligo riferirsi al can. 1610 § 3 del C.I.C., che parla di "*grave ragione*" per superare il termine di un mese.

Sulla notifica c'è stato un intervento ufficiale della Segnatura Apostolica con lettera circolare del 30 gennaio 2016: in essa, in relazione al decreto di esecutività delle pronunce giudiziali da far riconoscere agli effetti civili (qui si aprirebbe un capitolo a parte), si sottolinea come deve essere certo che i termini per appellare siano inutilmente trascorsi, per questo deve esserci prova della pubblicazione (non si usa la parola notifica) alle parti e al difensore del vincolo, e che ci sia un decreto esecutivo "*con il quale si attesta che sono trascorsi inutilmente i termini per l'interposizione dell'appello*". Questa disposizione, come si afferma espressamente, si deve applicare anche alle sentenze pronunciate nel processo *brevior*.

Scaduti i termini dell'appello, la sentenza è esecutiva e quindi, sia per il processo ordinario, che per il *brevior* (come viene richiesto dalla Segnatura) dovrà esserci un decreto che dichiari l'esecutività della sentenza. Per quanto detto sopra riguardo alla mantenuta competenza del Tribunale Regionale, queste incombenze appartengono allo stesso, anche per adempiere quanto stabilito nel can. 1682 § 2 del MIDI.

IL VESCOVO COME GIUDICE D'APPELLO

Il can. 1687 § 3 del MIDI prevede la possibilità dell'appello contro la sentenza del Vescovo, appello che va fatto al Metropolita oppure, se la sentenza è stata emessa dallo stesso Metropolita, “*ad antiquiorem suffraganeum*”; una risposta del 13 ottobre 2015 del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, pubblicata sul suo sito internet non come interpretazione autentica, riferisce questa disposizione come relativa al suffraganeo della sede più antica della Metropolia, in quanto un'interpretazione diversa, renderebbe impossibile la stabilità del giudice richiesta dal Codice. Altri (come è affermato nel discusso *Vademecum* della Rota Romana, nel quale, per inciso, praticamente tutte le problematiche giuridiche sollevate dalla nuova legislazione vengono tralasciate) lo interpretano invece come il Vescovo più anziano per promozione alla sede episcopale.

Il compito del Vescovo come giudice d'appello è di esaminare l'istanza di impugnazione della sentenza e decidere se accoglierla o rigettarla “*si appellatio mere dilatoria apparet*” (can. 1687 § 4 del MIDI). Egli deve verificare cioè che l'appello abbia effettive motivazioni in fatto o in diritto che giustifichino il riesame della causa e questo vale sia per l'appello di una parte sia per quello del Difensore del Vincolo, anche se si dovrebbe presupporre che la parte pubblica appelli solo in caso di effettiva carenza probatoria o di non corretta applicazione delle norme e non per aspetti meramente formali. Questa reiezione *a limine* deve avvenire, come dice lo stesso paragrafo del can. 1687, con un decreto e quindi a norma del can. 1617 del C.I.C. deve essere motivato, altrimenti “*vim non habet*”, ponendosi però il problema di come contestare un'eventuale mancanza di motivazione.

Se il Vescovo operante come giudice d'appello ammette, anche qui, a mio parere per decreto, il ricorso, rimanda la causa al giudizio ordinario. Non esiste un processo *brevior* di seconda istanza (can. 1687 § 4 del MIDI). Questo processo sarà svolto davanti al Tribunale di Appello del processo ordinario, concretamente nella nostra situazione davanti al Tribunale Lombardo.

L'IMPARZIALITÀ DEL VESCOVO COME GIUDICE

Un ultimo accenno va fatto ad una questione che ha dei risvolti molto importanti. Al Vescovo come giudice nel processo *brevior* devono applicarsi i cann. 1448 e 1449 del C.I.C. sul dovere di astensione del giudice in determinate cause e la possibilità della sua ricusazione (il can. 1449 § 3 cita espressamente il Vescovo, dicendo che, se viene fatta la ricusazione contro di lui in qualità di giudice, lo stesso deve astenersi dal giudicare).

Questi canoni a mio parere vanno letti insieme all'art. 67 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, che, oltre a riproporre i casi previsti dal codice, aggiunge un saggio criterio di carattere generale, cioè che il giudice non deve accettare una causa "*in qua quaevis alia fundata suspicio acceptationis personae in ipsum cadere possit*", previsione che vale ancor più per il Vescovo, dal quale deve essere allontanato non solo ogni fondato sospetto, ma anche solo l'ombra del sospetto di preferenze personali.

Questo vuol dire che sarebbe ad esempio non conveniente che fosse celebrato in diocesi un eventuale processo *brevior* di una persona che lavori nella Curia della stessa.

Inoltre è da tener presente la disposizione dell'art. 113 § 2 della *Dignitas Connubii* per cui, se un qualunque ministro del Tribunale ha svolto il compito di consulente previo di una causa, non può svolgere nella stessa l'ufficio di giudice o difensore del vincolo. La *ratio* di questa disposizione è fin troppo evidente: chi ha già fatto una consulenza, dato un parere sulla causa, avuto colloqui con le parti, si è formato, che voglia o no, un'opinione che il giudice deve farsi solo attraverso gli atti del processo.

Ora il Vescovo di per sé non è un semplice ministro del Tribunale, ma la *ratio* della norma è perfettamente applicabile al suo ruolo di giudice; dovrà quindi evitare (e anche i Vicari Giudiziali o altre persone che operano nel Tribunale che possano poi svolgere il compito di istruttore od assessore) di dare pareri o consigli che entrino nel merito di situazioni di persone che vogliano introdurre una causa di nullità, ma indirizzarli agli organi preposti, per scongiurare di mettere in discussione il loro ruolo in caso di processo *brevior*.

Non si può obiettare che comunque nel processo breve le parti sono d'accordo sulla causa e quindi non ci sarebbe pregiudizio verso uno o l'altro, perché l'oggetto della causa non è un diritto delle parti, ma la verità del Sacramento.

In caso di rinuncia o ricusazione si dovrà affidare la causa ad un altro Vescovo competente per i criteri del canone riformato 1672 del MIDI e, in caso non sia possibile, ad altro Vescovo che evidentemente non sia il suffraganeo competente per l'appello.

don Roberto GOTTERO, Vicario Giudiziale Aggiunto